



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

SETTORE URBANISTICA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti e definizione delle norme edilizie ed urbanistiche per l'installazione, la modifica, la ristrutturazione ed il potenziamento degli impianti di distribuzione carburanti

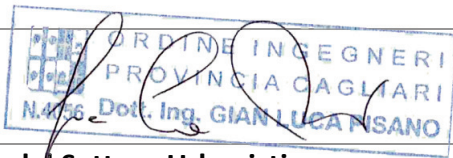
Decreto Legislativo 11.02.1998, n.32

(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e ss.mm.ii.)

Deliberazione Giunta Regionale n.45/7 del 05.12.2003

(Linee Guida Programmatiche Regionali di Razionalizzazione della Rete Distributiva Carburanti)

NORME DI ATTUAZIONE

PROGETTISTA:	Ing. Gian Luca Pisano	
R.U.P.	Ing. Nicola Russo - Responsabile del Settore Urbanistica	
DATA:	05 novembre 2021	

Firmato digitalmente da

GIAN LUCA PISANO

CN = PISANO GIAN LUCA
C = IT

Articolo 1 - Premessa

Ai sensi ed in attuazione dell'art. 2 del D. Lgs n. 32/98 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Programmatiche Regionali di Razionalizzazione della Rete Distributiva Carburanti della Regione Sardegna approvate dalla R.A.S. con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/7 del 05/12/2003, così come modificate dalla Legge n. 133 del 06/08/2008 (art 83 bis), è redatto il presente PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI - Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti e definizione delle norme edilizie ed urbanistiche per l'installazione, la modifica, la ristrutturazione ed il potenziamento degli impianti di distribuzione carburanti.

Il predetto strumento di pianificazione è costituito dai seguenti elaborati:

- Norme di attuazione.
- Relazione illustrativa

Articolo 2 - Definizioni

- **Carburanti:** l'insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (Gpl), il gas metano per autotrazione o GNC (gas naturale compresso), il GNL (Gas naturale liquefatto) e tutti gli altri carburanti e/o prodotti per l'autotrazione e/o per la nautica e/o per i mezzi aerei idonei alla vendita, secondo le vigenti normative in materia.
- **Impianto generico:** il complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché del servizio self service pre pagamento.
- **Impianto stradale:** complesso commerciale unitario costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada, nonché, eventualmente in grado di fornire servizi e/o dotato di autonome attività commerciali integrative.
- **Impianto per la nautica:** complesso commerciale unitario costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento di mezzi nautici (ad esempio navi, imbarcazioni e natanti).
- **Impianto avio:** complesso commerciale unitario costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi aerei (ad esempio aerei ed elicotteri).
- **Impianto ad uso privato:** complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.
- **Self service pre pagamento:** il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza del personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al

pagamento del relativo importo.

- **Self service post pagamento:** il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore, da parte di apposito incaricato, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo posticipatamente, ad apposito incaricato, al pagamento del relativo importo, una volta effettuato il rifornimento.
- **Area di pertinenza dell'impianto di distribuzione carburante:** la superficie su cui insistono l'impianto, gli edifici e i manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva delle superfici per il parcheggio e la manovra dei veicoli, dei percorsi d'ingresso e uscita dall'impianto, con esclusione, quando siano previste, delle corsie d'accelerazione e decelerazione.
- **Colonnina:** l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

Articolo 3 - Tipologie degli impianti sulla rete viaria stradale

Impianti generici: tutti i nuovi impianti per autotrazione devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio e del servizio di ricarica elettrica, nonché, per la vendita di gasolio e benzina, del servizio self-service pre-pagamento (da attivarsi, quanto meno, in orario di chiusura del servizio di rifornimento servito, assistito dal personale) e di specifici servizi all'automobile ed all'automobilista; possono essere inoltre dotati, anche di autonome attività commerciali integrative.

Tutti i nuovi impianti e quelli esistenti da sottoporre a ristrutturazione totale, conformemente al comma 2 dell'art.52 della Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1, dovranno essere dotati di "infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service".

Relativamente agli obblighi di rifornimento di GNC o GNL, per i motivi riportati nella relazione illustrativa, l'Amministrazione comunale, antecedentemente alla presentazione della pratica al SUAPE, potrà rilasciare deroga ove venga richiesta corredata da dimostrazione in merito alla non sostenibilità economica dell'investimento.

Impianti self-service post-pagamento: tutti gli impianti possono essere dotati di apparecchiature self-service post-pagamento.

Articolo 4 - Verifiche di compatibilità

Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, il Comune, per tramite dei competenti uffici comunali, coordinati dall'ufficio tecnico, provvederà, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente piano, a sottoporre a verifica gli impianti di distribuzione
e n c o s e r v i c e S.r.l.

Pagina 3 di 16

carburanti ad uso pubblico esistenti, sia per accertare l'assenza di eventuali condizioni di incompatibilità assoluta e relativa indicate dalle norme nazionali e dalle Linee guida regionali allegate alla Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003, così come previsto dal D. Lgs. n. 32/1998 e ss.mm.ii e ribadito dalla Legge 15 luglio 2011 (art. 28 c. 4), sia per accertare l'assenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste dalla Legge n. 124 del 04/08/2017 (art. 1, commi 112 e 113), sia per l'effettuazione delle verifiche di compatibilità urbanistica e di legittimità e idoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria, stradale e ambientale.

Le risultanze concernenti tali verifiche saranno comunicate all'interessato e trasmesse alla Regione, alla competente Agenzia delle Dogane, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero della Transizione Ecologica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Le attività di verifica (collaudo) verranno precedute dalle richieste, ai soggetti proprietari delle attività, di acquisizione di copia dei documenti obbligatori attestanti la legittimità degli impianti carburanti e la loro corretta gestione sotto i diversi profili normativi.

Tra l'altro, dovrà essere verificata la presenza e la vigenza di:

- CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF.
- Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.
- Disponibilità del suolo su cui insiste l'attività.
- Autorizzazione allo scarico.
- Autorizzazioni commerciali all'esercizio.
- Attestazione di avvenuta iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale istituita dall'art.1 comma 100 della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
- Licenza accessi o passo carraio.
- Autorizzazione di agibilità, ove necessaria, e/o copia dell'ultimo verbale di collaudo impianto.
- Autorizzazione pubblicitaria.
- Adempimenti sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008.

I titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione dovranno dimostrare di avere adempiuto al dettato della Legge n. 124 del 04/08/2017; in particolare per ciò che attiene all'avvenuta iscrizione dell'attività all'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale di cui al comma 100 dell'art.1 della Legge n. 124 del 04/08/2017 e all'avere predisposto e presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (o perizia giurata di tecnico abilitato), prevista dal comma 102 dell'art. 1 della predetta Legge, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 112 e 113 dell'art.1 della succitata Legge n. 124 del 04/08/2017, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità hanno proceduto all'adeguamento necessario.

In caso di inadempienze riscontrate l'impianto verrà dichiarato *"tollerato in via precaria"* e si richiederà al proprietario o al gestore, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adeguamento delle criticità riscontrate entro un tempo ritenuto congruo dal responsabile del procedimento che valuterà, a seconda della gravità di quanto riscontrato, anche eventuali provvedimenti interdittivi o sospensivi dell'attività.

Tali attività di verifica (collaudi) saranno da ripetersi, poi, con cadenza quindicennale, come previsto dal comma 5 dell'art. 1 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 su tutti gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio comunale.

Articolo 5 - Localizzazione degli impianti

Le aree suscettibili di essere utilizzate per l'installazione ed il mantenimento degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico per autotrazione, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, sono quelle che ricadono in tutte le zone urbanistiche così come definite dallo strumento urbanistico comunale vigente, ad eccezione delle:

- Centro urbano, così come perimetrato del P.d.F.;
 - Z.E.E.P. Zona per l'edilizia economica popolare;
 - Sottozona G1 – servizi nautici;
 - Sottozona G2 e Sottozona G3 – Impianti sportivi comunali;
 - Sottozona G4;
 - Sottozona G10 – Cimitero;
 - Sottozona H1 – Aree a verde;
 - Sottozona H2 – Parchi;
 - Sottozona H3.
- **Nelle zone urbanistiche: Centro urbano, Z.E.E.P. Zona per l'edilizia economica popolare, G1, G2, G3 e G4:** pur rimanendo il divieto, di cui al punto precedente, di localizzare impianti di distribuzione carburanti per

autotrazione è possibile esclusivamente l'installazione e la trasformazione di infrastrutture di ricarica elettrica se limitate alle sole colonnine di ricarica per veicoli elettrici a servizio di stalli di parcheggio pubblici o privati appositamente individuati. Nel caso in esame, oltre al posizionamento della colonnina è consentita esclusivamente l'installazione di piccoli manufatti indispensabili al funzionamento dell'infrastruttura di ricarica tra i quali si citano nicchie per alloggiamento contatori elettrici, punti luce.

Non è possibile, in tali zone, quindi, l'ubicazione di impianti carburanti per autotrazione di tipo tradizionale.

- **Nelle zone urbanistiche: G1 – servizi nautici e G4 e comunque negli ambiti portuali:** è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico esclusivamente per il rifornimento dei mezzi nautici, nonché la trasformazione, l'integrazione degli impianti esistenti con pari finalità, nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
- Nelle medesime zone urbanistiche in cui è possibile la localizzazione e l'eventuale trasformazione / integrazione, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, di nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico per autotrazione è possibile l'installazione e l'eventuale successiva trasformazione / integrazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico avio (per aeromobili), nel rispetto delle prescrizioni che seguono e delle specifiche norme relative alla sicurezza aerea.
- **Nelle zone urbanistiche D:** è consentita l'installazione di nuovi impianti carburanti ad uso privato o per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, nonché la trasformazione, l'integrazione degli impianti esistenti con pari finalità e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Articolo 6 - Indici urbanistici

Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività non oil, così come richiesto dalla Normativa di settore ed in particolare dall'art. 6.5 "Indici di edificabilità" delle "Linee guida programmatiche regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" approvate con Deliberazione n. 45/7 del 05/12/2003 dalla Regione Autonoma della Sardegna, si stabiliscono le seguenti norme edilizie ed urbanistiche:

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO PER AUTOTRAZIONE

- Indice fondiario massimo: il maggiore tra quello previsto dallo strumento urbanistico generale comunale e 0,50 mc/mq.
- Aree verdi e/o gioco: 10,00% della superficie del lotto.
- Aree da destinare a parcheggi compresi spazi di manovra: 10,00% della superficie del lotto.
- Distanze degli edifici dai confini di proprietà: 5,00 mt.

- Altezza massima nuovi edifici non oil e/o ampliamenti fabbricati da adibire a autonome attività commerciali non oil complementari al servizio di erogazione carburanti: 10,00 mt.
- Altezza massima pensilina: 8,00 mt.

I manufatti quali pensiline, ombreggianti, gazebo, tettoie, pergole, isole di erogazione non costituiscono cubatura e neppure rientrano nel conteggio per la determinazione dell'indice fondiario.

Anche i vani tecnici, purché di altezza utile, dal piano di calpestio alla quota solaio, non superiore a 2,40 m, non costituiscono cubatura e neppure rientrano nel conteggio per la determinazione dell'indice fondiario.

Si precisa che le attrezzature tecniche pertinenti l'impianto carburanti (quali ad esempio pensiline a copertura zona di erogazione, erogatori, lettori banconote, colonnine a/a, quadri di controllo etc.) potranno non rispettare le distanze di rispetto di cui sopra che si applicano invece ai fabbricati.

Per ogni 100 mq di superficie lorda di fabbricato deve corrispondere una quantità minima di 80 mq di spazio da adibire a verde e parcheggi.

In caso di chiusura definitiva alle vendite dell'impianto è fatto obbligo al proprietario dello stesso di provvedere, anche al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, allo smantellamento ed al ripristino dello stato originario dei luoghi.

La pratica per la richiesta del provvedimento edilizio necessario per l'esecuzione dei lavori dovrà essere presentata entro e non oltre i 180 gg dalla cessazione dell'attività. L'area dovrà essere riportata alla previsione dello strumento urbanistico e pertanto, oltre alla rimozione di tutte le attrezzature sopra e sotto suolo costituenti l'impianto (a titolo di esempio, non esaustivo, si citano; serbatoi, erogatori, pensilina, tubazioni, impianti vari, ecc.), dovrà procedere all'accertamento della qualità dei suoli e, ove necessario, alla bonifica degli stessi e/o della falda (ove siano state interessate da episodi di contaminazione), alla demolizione delle cubature o di altre opere realizzate sulla base delle indicazioni del presente Piano, che non trovassero riscontro nelle previsioni dello strumento urbanistico generale.

In caso di rimozione dei serbatoi per lo stoccaggio dei carburanti (anche se motivata dalla sostituzione degli stessi e non dalla rimozione dell'impianto), al termine dell'operazione di rimozione, devono essere effettuate le indagini ambientali comprensive di analisi del terreno del fondo e delle partenti di scavo e dell'eventuale acqua di falda (accertamento della qualità ambientale del sito), al fine di escludere contaminazioni. L'esito delle attività di accertamento della qualità ambientale del sito dovrà essere trasmesso al Comune e agli altri Enti competenti unitamente alla comunicazione di fine lavori.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO PER LA NAUTICA, AVIO E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO PER AUTOTRAZIONE

Per l'installazione o la modifica degli impianti in argomento si dovrà fare riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale non essendo applicabili, per tali fattispecie, gli indici urbanistici identificati dal presente piano carburanti per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico per autotrazione.

Articolo 7 - Fasce di rispetto, distanze dei fabbricati dalle strade ed accessi

La localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti deve verificare il rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 285/92 *"Nuovo Codice della Strada"* e dal D.P.R. 495/92 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada"*.

Relativamente agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione si evidenzia come dal combinato disposto dell'art. 3, c.1, n.21, e dell'art.24, cc. 1 e 4, del Codice (D. Lgs. n°285/1992), consegue necessariamente che le aree di servizio con i relativi manufatti, in qualità di pertinenze di servizio, sono parti della strada, e pertanto possono essere realizzate anche nella fascia di pertinenza, riservata appunto alla realizzazione di altre parti della strada.

Trattandosi di pertinenze di servizio, in qualità di parti della strada, non si applicano le norme relative alla fascia di rispetto di cui all'art. 16 del Codice ed all'art. 26 del connesso Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), salvo che per le edificazioni diverse da quelle previste dall'art. 24 c.4 del Codice.

Il Regolamento, a sua volta, per la definizione di ulteriori criteri circa gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio, rinvia a specifiche norme, ancora da emanare, da parte del competente Ministero delle Infrastrutture, secondo le previsioni di cui all'art. 60 c.4 e 61 c.2, terzo periodo.

Premesso quanto sopra alla luce della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 1056/2006 e della Circolare del Direttore Centrale ANAS n. 12/2006, emanate nelle more dell'approvazione delle norme suddette, **si stabilisce in metri 10, da calcolarsi dal ciglio esterno della banchina stradale in destra, la distanza minima che i fabbricati dei distributori dovranno rispettare dalla strada rispetto alla quale l'impianto è posto in fregio.**

Relativamente alle distanze che gli edifici degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione dovranno rispettare da viabilità secondarie diverse da quella su cui sono posti gli accessi dell'attività si stabilisce la distanza minima di metri 5.

Per quanto riguarda la tipologia degli accessi dei distributori, in mancanza di Legislazione di riferimento, e vista l'assenza nel territorio comunale di strade di tipo A e B, si rimanda, per ciò che attiene agli insediamenti su strade di tipo C lungo le quali sono consentite le manovra sinistrorse, all'applicazione degli standards progettuali individuati dall'ANAS (attualmente circolare n. 79/73) e per ciò che attiene agli insediamenti su strade di tipo C lungo le quali sono vietate le manovra sinistrorse, all'applicazione degli standards progettuali

individuati dall'ANAS (attualmente Circolari n. 03/2007, n. 06/2008 e n. 87721/2011).

Quanto sopra, fatte salve modifiche di layout richieste esplicitamente dall'Ente Gestore della strada.

Per le strade classificate di tipo E ed F o ad esse assimilabili, sarà il Comando dei Vigili Urbani a stabilire caso per caso gli standard progettuali da adottarsi in funzione dei requisiti della sicurezza stradale e del traffico, anche in questo caso, fatte salve modifiche di layout richieste esplicitamente dall'Ente Gestore della strada.

In ogni caso ciascun impianto dovrà avere la zona di rifornimento agli autoveicoli e di carico dei serbatoi da parte dell'autobotte (piazzale) fisicamente separata dalla carreggiata stradale per tramite di un'isola spartitraffico sopraelevata rispetto al piano del traffico veicolare; quanto sopra ai fini della sicurezza stradale ed evitare promiscuità tra le auto in transito nella pubblica via ed i mezzi impegnati nel rifornimento.

Articolo 8 - Modalità e tipologie di intervento

Il SUAPE sarà responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività in argomento, sia quelli riguardanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale che quelli riferiti ad interventi edilizi sugli immobili ad esse destinati, in conformità alla Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016, articoli 29-45. Pertanto qualunque pratica relativa all'edificazione, all'avvio, alla modifica ed alla conduzione di un impianto di distribuzione carburanti dovrà essere espletata obbligatoriamente con le procedure di cui alla sopra citata normativa.

La modalità di realizzazione dei nuovi impianti e di modifica degli impianti esistenti sotto il profilo edilizio è quella di intervento edilizio diretto.

La localizzazione dei distributori di carburanti costituisce un mero adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 32/98 e ss.mm.ii.

Costituiscono modifica dell'impianto:

- 1) la variazione del numero di carburanti erogabili;
- 2) la variazione del numero di colonnine disponibili per il rifornimento;
- 3) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altre tipologie (a erogazione doppia o multipla);
- 4) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogabili;
- 5) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- 6) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- 7) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- 8) la variazione della capacità di stoccaggio degli olii lubrificanti.

Articolo 9 - Attività ammesse all'interno degli impianti pubblici di distribuzione carburanti

Vista la completa liberalizzazione effettuata dalla normativa di settore (vedi relazione illustrativa) saranno i proponenti, in fase di progettazione degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e/o potenziamento delle stazioni di servizio ad individuare quali attività (autonome attività commerciali non oil) siano da prevedersi come complementari al servizio di erogazione carburanti.

A titolo di esempio, non esaustivo, si citano, nel seguito, alcuni dei manufatti realizzabili e delle attività implementative avviabili all'interno di una stazione di servizio:

- locale per il gestore/società di gestione e/o la società proprietaria del punto vendita, completo di servizi igienici;
- pensiline per il riparo delle isole di distribuzione;
- pompe per l'erogazione di carburanti, accettatore di banconote e relativi accessori;
- locali attrezzati per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli, così come previsto dall'art. 1, c. 9, del D. Lgs. 32/98 e dalla Circolare del Ministero dell'Industria e del commercio n. 218445 del 04/08/1998;
- impianto di lavaggio rapido per autoveicoli;
- locali di somministrazione alimenti e bevande e/o vendita al dettaglio e/o altre attività commerciali non esplicitamente escluse dalle norme vigenti;
- servizi igienici per il pubblico;
- spazi per il rifornimento di acqua, la ricarica elettrica e lo scarico dei liquami per roulotte e campers;
- locali per l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività;
- locali per la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti può affidare in gestione a soggetti terzi (anche diversi nel medesimo impianto) sia l'attività OIL di distribuzione carburanti che le eventuali attività implementative NON OIL (vendita di beni e servizi, e/o somministrazione alimenti e bevande, e/o altro).

Articolo 10 - Installazione insegne

Per l'installazione delle insegne pubblicitarie nell'area di pertinenza degli impianti di distribuzione carburanti andranno verificate le prescrizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. 285/92, dagli art. 52, 53 del D.P.R. 495/92, dalle normative e dai Regolamenti Comunali vigenti.

Articolo 11 - Sospensione all'esercizio degli impianti

I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di distribuzione carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore ai sei mesi.

Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

Articolo 12 - Rilascio di nuova autorizzazione per impianti ad uso pubblico per la nautica e avio

Gli impianti ad uso pubblico per la nautica e avio sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione della rete stradale pubblica. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili autorizzati.

Non si applica, a tale fattispecie d'impianti, l'obbligo d'installazione del dispositivo self-service di pre-pagamento.

Articolo 13 - Rilascio di nuova autorizzazione per impianto ad uso privato

Conformemente al disposto art. 3 c.10 del D. Lgs. n. 32/98 l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di impianti ad uso privato, per la distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione dei carburanti aperti al pubblico. Non si applica, a tale fattispecie d'impianti, l'obbligo d'installazione del dispositivo self-service di pre-pagamento. Inoltre, non si applicano i criteri stabiliti in materia di sicurezza stradale nel caso d'impianti ubicati all'interno dell'area recintata di pertinenza dell'azienda.

Articolo 14 - Adeguamento delle norme di attuazione dello Strumento Urbanistico

Conformemente al disposto dell'art. 2 c.1-bis del D. Lgs. n. 32/98 e ss.mm.ii. la presente normativa costituisce mero adeguamento delle norme di attuazione del vigente strumento urbanistico.

Articolo 15 - Procedimento unico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto

Per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, o per la modifica di un impianto esistente, dovrà essere presentata specifica pratica telematica al SUAPE ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016. Tale pratica dovrà essere redatta avvalendosi della modulistica SUAPE, da cui risulti la conformità:

- alle disposizioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio comunale;
- alle prescrizioni fiscali;
- alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
- alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
- alle norme di indirizzo programmatico della Regione;
- al presente piano.

Alla suddetta pratica dovrà essere allegata, tra l'altro, analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e una perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, a norma dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 1.2.1998 n. 32.

In presenza di vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali, ecc, in sede di pratica autorizzativa SUAPE (DUA o altro), dovranno acquisiti i necessari pareri e/o nulla osta o autorizzazioni da parte delle competenti autorità preposte al vincolo (fatti salvi i casi esplicitamente esclusi).

Articolo 16 - Collaudo

Le opere conseguenti interventi di realizzazione o modifica degli impianti di distribuzione carburanti per i quali le normative prevedono un collaudo non possono essere messe in esercizio senza l'esito positivo dello stesso. Il collaudo dovrà essere effettuato secondo le procedure previste dalle norme regionali per tramite SUAPE.

Articolo 17 - Distanze e superfici minime, orari, turni di riposo e servizio notturno

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/2008 e ss.mm.ii. risultano decaduti *“i vincoli con finalità commerciali relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi...”*. Per quanto sopra il presente piano non individua distanze e superfici minime né, per gli stessi motivi, individua limitazioni agli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali o impone turni di riposo o di chiusura infrasettimanale. È facoltà dell'esercente scegliere quali orari effettuare e se attivare il servizio notturno senza che lo stesso debba essere autorizzato.

Articolo 18 - Sospensione all'esercizio degli impianti

I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

Articolo 19 – Incentivi per la rilocalizzazione di impianti esistenti per autotrazione non compatibili e/o dichiarati “tollerati in via precaria”

I nuovi impianti previsti in apertura a seguito di chiusura di impianti esistenti perché siti in zone urbanistiche diverse da quelle ritenute idonee dall'Articolo 5 - Localizzazione del Piano carburanti delle presenti Norme di attuazione e/o dichiarati *“tollerati in via precaria”* dalla pubblica amministrazione al termine delle verifiche di compatibilità di cui all'art.4 del presente documento avranno diritto ai sotto riportati incentivi:

- L'Indice fondiario massimo individuato all'Articolo 6 - Indici urbanistici è incrementabile del 35%.
- È concessa deroga dagli obblighi previsti per i nuovi impianti dal comma 2 dell'art.52 della Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 relativamente agli obblighi di rifornimento di GNC e/o GNL.
- Non saranno dovuti oneri concessori per la loro costruzione.
- Per 10 anni dalla data di avvio alle vendite del nuovo impianto non saranno dovuti oneri per esposizione dei mezzi pubblicitari, se di competenza comunale.
- Per 10 anni dalla data di avvio alle vendite del nuovo impianto non saranno dovuti oneri per gli accessi (passi carrai) laddove gli stessi siano in fregio a strade comunali.

Perché siano riconosciuti i suddetti incentivi il proponente dovrà presentare, entro e non oltre 180 giorni dalla data del collaudo dell'impianto esistente di cui all'art. 4 (verifiche di compatibilità), un piano volontario di chiusura e contestualmente presentare, tramite caricamento su portale SUAPE, pratica DUA per l'ottenimento dei permessi per la rimozione dello stesso. Il piano di chiusura dovrà riportare anche la tempistica proposta per la chiusura / rimozione dell'impianto che dovrà tenere conto della tempistica di apertura del nuovo punto vendita.

L'Amministrazione convocherà il proponente ad un tavolo tecnico per discutere del piano volontario di chiusura presentato e concordare la tempistica e le modalità di attuazione dello stesso attestando quindi la riconoscibilità degli incentivi di cui al presente paragrafo vincolata al rispetto di tutte prescrizioni di quanto sarà concordato e verbalizzato in sede di tavolo tecnico.

Il tavolo tecnico potrà riunirsi anche successivamente per verificare l'andamento delle attività o, su richiesta del proponente per concordare modifiche ai termini dell'accordo.

La pubblica amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere, anche successivamente al primo verbale di tavolo tecnico, proroghe alla tempistica di rimozione dell'impianto proposta, mantenendo il riconoscimento degli incentivi, laddove ritenga che vi siano giustificati motivi per il ritardo e/o motivi di interesse pubblico nella modifica dei tempi di rimozione impianto proposti.

Nel caso in cui il Proponente non rispetti, per motivi non ritenuti condivisibili dalla pubblica amministrazione, la tempistica proposta nel piano volontario di chiusura di cui sopra, così come concordata con la Pubblica amministrazione, decadranno tutti i benefici su esposti.

Inoltre, laddove, in sede di tavolo tecnico o di suo successivo aggiornamento, venga concordato con l'Amministrazione Comunale che l'impianto esistente venga fisicamente rimosso solo dopo l'apertura alle vendite del nuovo impianto per il quale era stato già riconosciuto il premio di cubatura di cui sopra tramite rilascio di Provvedimento unico autorizzativo per la costruzione del nuovo impianto, il ritardo nella attuazione del piano volontario di chiusura, per motivi non riconosciuti come validi dalla Pubblica Amministrazione, comporterà anche che su tutta la cubatura concessa e realizzata dal proponente a seguito del riconoscimento del premio di cubatura questo dovrà riconoscere all'Amministrazione Comunale, prima dell'apertura alle vendite dell'attività, gli oneri concessori moltiplicati per 5.

Articolo 20 - Rinvio alle Norme Statali e Regionali in materia

Le presenti norme sono adeguate alle indicazioni delle *“Linee guida di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”* attualmente in vigore così come modificate dalle successive norme statali.

Qualora nel periodo di vigenza del presente piano vengano modificate o integrate le citate linee guida o venga approvato il Piano organico di programmazione regionale sugli impianti di distribuzione di carburante, le presenti norme verranno adeguate alle nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Piano, si fa esplicito riferimento alle Norme Nazionali e Regionali vigenti che disciplinano la distribuzione dei carburanti oltre alle norme relative ai diversi profili interessati dagli impianti di distribuzione carburanti. A titolo di esempio si citano le norme di prevenzione incendi, fiscali, ambientali, sicurezza sui posti di lavoro ecc.

Sommario

Articolo 1 - Premessa	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Tipologie degli impianti sulla rete viaria stradale	3
Articolo 4 - Verifiche di compatibilità	3
Articolo 5 - Localizzazione degli impianti	5
Articolo 6 - Indici urbanistici.....	6
Articolo 7 - Fasce di rispetto, distanze dei fabbricati dalle strade ed accessi.....	8
Articolo 8 - Modalità e tipologie di intervento.....	9
Articolo 9 - Attività ammesse all'interno degli impianti pubblici di distribuzione carburanti	10
Articolo 10 - Installazione insegne.....	11
Articolo 11 - Sospensione all'esercizio degli impianti	11
Articolo 12 - Rilascio di nuova autorizzazione per impianti ad uso pubblico per la nautica e avio	11
Articolo 13 - Rilascio di nuova autorizzazione per impianto ad uso privato	11
Articolo 14 - Adeguamento delle norme di attuazione dello Strumento Urbanistico	12
Articolo 15 - Procedimento unico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto	12
Articolo 16 - Collaudo.....	12
Articolo 17 - Distanze e superfici minime, orari, turni di riposo e servizio notturno.....	13
Articolo 18 - Sospensione all'esercizio degli impianti	13
Articolo 19 – Incentivi per la rilocalizzazione di impianti esistenti per autotrazione non compatibili e/o dichiarati “tollerati in via precaria”	13
Articolo 20 - Rinvio alle Norme Statali e Regionali in materia.....	14